

**L'ASSEMBLEA DELL'OCF, RIUNITA NELLA SEDUTA DEL 17.11.2017 IN ROMA,  
SUL SECONDO PUNTO ALL'O.D.G. RELATIVO A:**

**2) RELAZIONE SU CONTRIBUTO E CONVENZIONE CON CNF – (SEGRETARIO);**

- **Considerato** che il Congresso Forense e l'Organismo Congressuale che ne attua i deliberati sono organi essenziali del governo dell'Avvocatura in quanto previsti dalla disciplina primaria di cui all'art. 39 legge n. 247/2012;
- **Vista** la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato il bilancio preventivo dell'Organismo per l'anno 2018;
- **Visto** l'art. 7, 1° co., dello Statuto Congressuale Forense che, in tema della dotazione finanziaria dell'OCF, prescrive che: *“I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso, al netto dei ricavi, e quelli per il funzionamento di OCF sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazioni separate, e li eroga all'OCF entro i trenta giorni successivi all'approvazione dei bilanci di cui al successivo comma 4”*;
- **Considerato** che il Consiglio Nazionale Forense sull'applicabilità di tale norma, in ragione di contrari pareri emessi dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti, ha formulato dubbi in merito alla possibilità di includere il contributo di OCF (e, *de relato*, le spese di organizzazione e funzionamento del Congresso) nella quota obbligatoria di cui all'art. 35 legge n. 247/2012;
- **Considerato** che, in ragione di tali dubbi, la norma statutaria sopra richiamata è rimasta inattuata per l'anno 2017, per il quale il CNF non ha incluso le spese di funzionamento di OCF nel contributo obbligatorio di cui sopra ed ha risolto la questione della dotazione finanziaria dell'Organismo attraverso l'apertura nel proprio bilancio di una “partita di giro” alimentata da meri contributi volontari da parte dei COA;
- **Vista** la propria deliberazione del 10.06.2017 con cui ha invitato il CNF ad assumere i deliberati di propria competenza in merito all'attuazione della disciplina statutaria in oggetto;
- **Visto** il parere emesso dai consulenti congiuntamente nominati, Prof. Avv. Alfonso Celotto e Dott. Davide Di Russo;

## Organismo Congressuale Forense

- **Considerato** che, in conformità al parere reso dai consulenti come sopra, l'Ufficio di Coordinamento dell'OCF in data 23.10.2017 ha immediatamente trasmesso al CNF una bozza di convenzione atta a regolare l'appostamento, la riscossione e l'erogazione del contributo, anche in relazione alle anticipazioni necessarie al fine di superare le asimmetrie temporali che l'attuale disciplina innesca;
- **Preso atto** che a tutt'oggi il Consiglio Nazionale Forense non ha adottato alcuna determinazione in merito alla saliente disciplina dello Statuto Congressuale, né in linea generale in tema di attuabilità del meccanismo previsto dall'art. 7 dello Statuto né in particolare con riferimento alle problematiche inerenti alle asimmetrie temporali che derivano dall'inclusione del contributo in una posta delle "partite di giro";
- **Atteso** che una formale presa di posizione è comunque necessaria in via di assoluta urgenza, in ogni caso e anche laddove il CNF non dovesse ritenere di aderire alle conclusioni rese nel parere di cui sopra e non considerasse le spese di organizzazione e celebrazione del Congresso e quelle di funzionamento dell'OCF come funzionali alla realizzazione delle proprie competenze istituzionali, ciò al fine di permettere l'attivazione di eventuali rimedi alternativi, ivi inclusa la convocazione di una sessione ulteriore del Congresso così da risolvere diversamente le insorte problematiche e da permettere comunque all'Organismo di svolgere la propria insopprimibile funzione;

### RILEVA

- A-** che il parere reso dai consulenti congiuntamente nominati ha confermato la legittimità della disciplina statutaria, previo un suo corretto inquadramento nella gerarchia delle fonti, ribadendo che le somme per il funzionamento dell'OCF (e, *de relato*, quelle per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso) possono legittimamente essere inserite, sia pure in poste evidenziata in modo distinto ai fini contabili, nella quota obbligatoria;
- B-** che ciò è possibile in quanto il CNF "[...] è senz'altro dotato, nella propria autonomia e discrezionalità, della possibilità di ritenere, con apposita delibera in coerenza con le proprie linee

## Organismo Congressuale Forense

- programmatiche – che il Congresso Nazionale Forense e/o l'OCF sono funzionali alla realizzazione delle competenze come indicate dall'art. 35 della legge n. 247/2012; e quindi di considerare le relative spese come una sezione delle spese di gestione di cui all'art. 35, co.2”;*
- C-** che tale prospettazione trova piena giustificazione nei rapporti tra CNF e Congresso/OCF come regolati dall'art. 39 legge n. 247/2012 e che, infine, su tali premesse il parere conclude nel senso che “[...] ***appare senz'altro conseguente oltre che legittimo che il CNF identifichi tra le proprie linee strategiche obiettivi perseguibili per il tramite dell'OCF e, quindi, di riflesso, venga a considerare le spese di funzionamento dell'OCF come incluse, a pieno titolo, tra le spese per la propria gestione***”;
- D-** Che il rapporto di collegamento funzionale tra il sistema di rappresentanza politica dato da Congresso/OCF e quello di rappresentanza istituzionale dato dal CNF non può essere inteso in termini di strumentalità del primo rispetto al secondo, ma va assunto quale rapporto di collegamento funzionale generale, anche in relazione al fatto che il CNF, stanti le funzioni di autodichia e regolamentari demandategli dall'Ordinamento Forense, non può svolgere quelle funzioni di rappresentanza politica che lo stesso Ordinamento Forense demanda invece agli indirizzi del Congresso ed all'attuazione da parte dell'Organismo che lo rappresenta, nei termini della medesima autonomia e discrezionalità;
- E-** Che tale collegamento funzionale trova invece adeguata e corretta composizione attraverso il canone posto all'Organismo, dall'art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto, del concerto istituzionale con il CNF (oltre che con la Cassa Forense), concerto al quale l'OCF si è attenuto ed intende attenersi “[...] *nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale*”, in regime di reciprocità e di reciproco rispetto;
- F-** Che, premesso che le relative somme vanno appostate in contabilità separata nelle spese per conto terzi in partita di giro, ad analoghe conclusioni il collegio di consulenti è pervenuto riguardo alla possibilità che il CNF, sempre previa assunzione di conforme delibera, stipuli con l'OCF una convenzione atta a disciplinare e consentire l'erogazione di anticipazioni al fine di evitare il blocco

## Organismo Congressuale Forense

dell'attività dell'OCF, che deriverebbe ineluttabilmente dalle asimmetrie temporali che il meccanismo statutario innesca;

- G- Che l'Organismo Congressuale Forense, a distanza di oltre un anno dall'approvazione dello Statuto Congressuale e dalla sua stessa costituzione, essendo tutt'ora totalmente privo di risorse economiche certe in termini di competenza, non può assumere alcun impegno economico, non ha sede né personale né mezzi ed ha assicurato la propria attività solo grazie all'anticipazione delle spese da parte dei suoi componenti;
- H- Che, in aggiunta a quanto sopra, la situazione di *empasse* che si è venuta a determinare in assenza di alcuna determinazione da parte del CNF in merito a tale problematica pone a rischio anche la corretta articolazione del meccanismo di organizzazione e celebrazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense, le cui spese soggiacciono alla medesima disciplina;

### DELIBERA

- 1) Di esprimere profondo rammarico per la situazione che si è venuta a determinare.
- 2) Di richiedere al CNF di esprimersi in termini di assoluta priorità ed urgenza e con formale deliberazione in merito alla volontà di considerare le spese di organizzazione e celebrazione del Congresso e quelle per il funzionamento dell'OCF come necessarie alla realizzazione delle sue competenze istituzionali da includere, come tali, a pieno titolo tra le spese per la sua gestione in partita di giro, così da poter provvedere alla pronta erogazione delle risorse.
- 3) Di richiedere, altresì, al CNF, in caso di valutazione positiva di quanto richiesto al punto 2) della presente deliberazione, di approvare con la medesima delibera la bozza di convenzione atta a regolare, in partita di giro, il meccanismo statutario di appostamento, riscossione ed erogazione del contributo.
- 4) Per il caso in cui tale deliberazione non intervenga entro il corrente mese di novembre, dà mandato all'Ufficio di Coordinamento di richiedere la convocazione di una immediata sessione ulteriore del Congresso affinché provveda alle conseguenti urgenti deliberazioni di sua competenza.



## *Organismo Congressuale Forense*

- 5) Ribadisce in ogni caso la propria volontà, statutariamente sancita, di attenersi in modo prioritario al canone del concerto istituzionale.

Il Segretario  
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore  
Avv. Antonio F. Rosa